

Regolamento concernente gli stanziamenti disposti negli esercizi posteriori all'anno 2001 per il Fondo speciale case canoniche del Mezzogiorno

ART. 1

Disposizioni generali

§ 1. Sono abrogate le disposizioni regolamentari relative al Fondo speciale per le case canoniche del Mezzogiorno deliberate dalla XLII Assemblea Generale della CEI (11-14 novembre 1996) e successive modificazioni.

Le somme residuali che, a tutto il 30 giugno 2002, risultassero non utilizzate in base alle richieste presentate sono amministrate a norma delle presenti disposizioni.

§ 2. L'assegnazione delle somme stanziata a favore del Fondo speciale per le case canoniche del Mezzogiorno in data posteriore all'anno 2001 è regolata dalla disciplina generale concernente l'edilizia di culto ordinaria, fatte salve le seguenti disposizioni derogatorie.

§ 3. Le somme annualmente stanziata dall'Assemblea Generale devono essere impegnate entro due anni dalla data dello stanziamento.

L'eventuale somma che risultasse non coperta dalle richieste presentate, entro il termine perentorio del 30 giugno del secondo esercizio, sarà trasferita al capitolo di spesa dell'edilizia di culto ordinaria.

ART. 2

Diocesi ammesse al contributo

Sono ammesse a fruire delle somme stanziata ai sensi dell'art. 1 le diocesi delle Regioni Ecclesiastiche Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.

ART. 3

Opere finanziabili

La CEI concorre a finanziare con il Fondo speciale di cui all'art. 1, § 4, lett. a) delle Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della CEI:

- a) per le parrocchie prive di casa canonica, la costruzione *ex novo* o l'acquisto e l'eventuale conseguente adattamento di edifici da destinare all'abitazione dei sacerdoti in cura d'anime;
- b) per le parrocchie dotate di casa canonica dichiarata strutturalmente inagibile, gli interventi necessari per rendere abitabile la medesima;
- c) per le parrocchie dotate di casa canonica in stato di grave degrado, ma non dichiarata strutturalmente inagibile, gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, volti al ricupero dell'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere.

Tali interventi comprendono le opere di consolidamento, di ripristino e di rinnovo degli elementi costitutivi o strutturali dell'edificio e quelle necessarie per realizzare *ex novo* gli elementi accessori e gli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso.

Non possono essere oggetto di finanziamento, in ogni caso, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, cioè i lavori di riparazione, rinnovamento e sostituzione di parti anche strutturali e delle finiture degli edifici e quelli necessari per realizzare, integrare o mantenere in efficienza i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici esistenti.

Per finiture si intendono, secondo la prassi corrente, le opere non comprese nel concetto di "costruzione al rustico", cioè quelle che servono per "finire" l'edificio, quali gli intonaci interni ed esterni, il manto di copertura, la tinteggiatura, i rivestimenti, i serramenti interni ed esterni, i pavimenti, le opere di lattoneria.

Ai fini applicativi, per la determinazione del significato dei termini di cui sopra, si farà riferimento all'art. 3 del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (testo A) approvato con DPR del 6 giugno 2001, n. 380, alla circolare del Ministero delle Finanze n. 57/E del 24 febbraio 1998 e alla prassi corrente.

ART. 4

Misura dell'intervento della CEI

I contributi della CEI per le opere di cui all'art. 3, lett. a) e b) sono concessi in conto capitale e in forma forfetaria fino ad un massimo dell'85% del costo preventivato nei limiti dei parametri indicativi di cui all'art. 5 delle vigenti Disposizioni per i finanziamenti della CEI per l'edilizia di culto.

I contributi per il recupero delle case canoniche in stato di grave degrado di cui all'art. 3, lett. c) sono concessi fino ad un massimo del 65% del costo preventivato, ferme restando le altre condizioni.

Nel caso di edifici danneggiati da eventi calamitosi ammessi a provvidenze pubbliche insufficienti o successivamente revocate in tutto o in parte, l'importo del contributo della CEI non potrà essere superiore, rispettivamente, all'85% o al 65% della quota di spesa residua rimasta scoperta.

ART. 5

Requisiti

Il requisito dell'assenza di casa canonica deve essere documentato da copia conforme del decreto di ritrasferimento ai sensi dell'art. 29, ultimo comma della legge 20.5.1985, n. 222 e da idonea dichiarazione del Vescovo diocesano.

L'inagibilità strutturale dell'edificio deve essere comprovata attraverso l'esibizione di copia del provvedimento della competente autorità comunale che ne vieta l'uso.

ART. 6

Procedimento istruttorio

§ 1. Ai fini dell'esame istruttorio le diocesi sono suddivise in fasce di priorità secondo il numero di parrocchie prive o dotate di case canoniche dichiarate strutturalmente inagibili risultante dall'indagine conoscitiva dello stato delle esigenze, promossa con circolare del Segretario Generale della CEI 1 marzo 2002, prot. 243/02.

§ 2. Gli interventi di cui all'art. 3, lett. a) e b) del presente regolamento hanno di regola diritto di prelazione sui lavori concernenti le case canoniche in stato di grave degrado, a meno che il Vescovo diocesano, in singoli casi, non dichiari espressamente la maggiore necessità e urgenza degli interventi concernenti queste ultime.

§ 3. Il Comitato per l'edilizia di culto procederà alla selezione delle domande tempestivamente pervenute cercando, per quanto possibile, di garantire ad ogni diocesi l'accoglimento di una domanda fra quelle ammissibili sufficientemente documentate e seguendo l'ordine di protocollo.

Ove le domande selezionate con questo primo criterio non esauriscano la somma stanziata, il Comitato prenderà poi in considerazione,

seguendo gli stessi criteri d'ordine, una domanda per ciascuna delle diocesi inserite nelle fasce di priorità di più alto grado fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

ART. 7

Strutture ed opere escluse dalle presenti agevolazioni

Le agevolazioni di cui agli articoli precedenti non si applicano alle porzioni del fabbricato non destinate all'abitazione dei sacerdoti in cura d'anime.

ART. 8

Elenco delle parrocchie ammissibili al contributo

L'ammissione al finanziamento, nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1, § 4, lett. a) delle Disposizioni per i finanziamenti della CEI per l'edilizia di culto, è concessa alla condizione che l'edificio per il quale si chiede l'intervento della CEI sia di proprietà di una parrocchia risultante inserita nell'elenco di quelle aventi i requisiti previsti dalle presenti disposizioni, predisposto dal Servizio Nazionale per l'edilizia di culto, sentito il Comitato omonimo, sulla base delle indicazioni dei Vescovi diocesani.